

TI_GERICHTE 52.2010.131 vom 28. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.131

FR: TI_GERICHTE 52.2010.131 du 28 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2010.131 del 28 maggio 2010

Regeste

Rifiuto di pubblicare una domanda di costruzione

Erwägungen

E. 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine. 1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti. La situazione dei luoghi è nota a questo Tribunale dai precedenti giudizi ed emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti (art. 18 cpv. 1 LE). Nemmeno l'insorgente sollecita l'assunzione di particolari prove. 2. 2.1. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LE, prima di pubblicare la domanda di costruzione il municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni; se non è il caso invita l'istante a correggerla. Allorché un progetto contravviene manifestamente le norme applicabili, soggiunge la norma (cpv. 2), il municipio ne informa subito l'istante; se nonostante questo avviso questi dichiara di mantenere la domanda, la procedura segue il suo corso. La norma conferisce all'esecutivo comunale il potere/dovere di verificare se, dal profilo formale, sia stata allestita conformemente alle norme di legge. Il municipio deve in particolare verificare se chi ha firmato la domanda sia legittimato a farlo (art. 4 cpv. 1 LE), se i progetti siano completi e forniscano tutte le indicazioni necessarie a rendere comprensibili la natura e la portata dell'opera e se il progettista sia autorizzato ad allestirli (art. 4 cpv. 2 LE). Ove la domanda risulti carente, invita l'istante ad emendare il difetto. A questo stadio della procedura, un esame materiale della conformità del progetto con il diritto materiale è di principio escluso. Ove la domanda formalmente corretta si ponga in manifesto contrasto con il diritto materiale concretamente applicabile, il municipio ne informa l'istante. Se questi dichiara di mantenere la domanda, il municipio è tenuto a dar seguito alla pubblicazione. Il rigetto in limine di una domanda rispettosa delle prescrizioni formali, previsto dall'art. 41 LE 1973, è in sostanza escluso (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 5 LE n. 756 segg.). L'istante in licenza ha diritto ad ottenere una decisione negativa del municipio, che risulti adottata su una domanda pubblicata e se necessario sottoposta all'autorità cantonale per esame. Non si può inoltre esaminare nel merito una domanda di costruzione senza offrire ai vicini la possibilità di opporvisi. La decisione che ne scaturirebbe avrebbe infatti valore di semplice licenza preliminare, non opponibile ai vicini. Né si può costringere l'istante in licenza ad affrontare due procedure di ricorso. Una prima per ottenere la pubblicazione della domanda, dimostrando che il contrasto con il diritto materiale riscontrato dal municipio non sussiste. Una seconda per rimuovere eventuali opposizioni. 2.2. Nel caso concreto, il giudizio del Consiglio di Stato di annullare la decisione con cui il municipio si è rifiutato di procedere persino all'esame formale preliminare della domanda di costruzione inoltrata dai resistenti regge alla critica dell'insorgente. La parziale inosservanza dell'ordine di ripristino dello status quo ante,

invocata dall'esecutivo comunale, non è atta a giustificare un rigetto in limine della domanda di costruzione. Nella misura in cui la nuova domanda sollecita il rilascio dell'autorizzazione anche per le parti della precedente costruzione risparmiate da tale ordine, il semplice fatto di prevederne il recupero non permette al municipio di rifiutarsi di dare avvio alla procedura di rilascio della licenza edilizia. La limitazione dell'ordine di ripristino imposta da questo Tribunale era in effetti destinata a facilitare questa soluzione. Un eventuale rifiuto di pubblicare la domanda avrebbe potuto essere tutelato soltanto nella misura in cui la domanda fosse risultata viziata da difetti formali. Verifica, questa, che non è nemmeno stata esperita. Invano sostiene il comune ricorrente, che - così procedendo - verrebbero legittimate opere realizzate in base alla precedente licenza, da tempo revocata, che devono essere rimosse o comunque coperte da uno strato di terra vegetale, come imposto dall'ordine di ripristino. Contrariamente a quanto assume il comune ricorrente, il semplice avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione per due edifici che verrebbero ad insistere su fondamenta preesistenti, private dell'autorizzazione rilasciata a suo tempo, non costituisce ancora un titolo di legittimazione per queste parti d'opera. Né sospende l'esecutività dell'ordine di ripristino come - a torto - prospettano i resistenti. Se le preesistenze possano o meno conseguire il permesso attualmente mancante dovrà essere verificato nell'ambito della procedura di rilascio della licenza, che il municipio si è rifiutato di avviare. Nel frattempo, i resistenti dovranno comunque dar seguito all'ordine di ripristino, che potrà, se del caso, formare oggetto di un'esecuzione sostitutiva da parte del comune in caso di inosservanza. Il municipio non potrà ritardare l'evasione della domanda di costruzione soltanto per ottenere l'esecuzione integrale dell'ordine di ripristino. I resistenti non potranno, dal canto loro, prevalersi della domanda di costruzione inoltrata per procrastinare ulteriormente l'esecuzione integrale dell'ordine. Se un'eventuale licenza dovrà semmai essere posta in esecuzione senza ulteriore remore è questione che esula dai limiti del presente giudizio. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 5, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Il comune di RI 1 rifonderà ai resistenti CO 1, CO 2 a CO 3 fr. 600.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.